

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza 13 novembre 2009, n. 7104

È nulla la scheda sulla quale risultano sbarrati i simboli di due formazioni politiche in gara, una delle quali con apposto un "NO" e l'altra con il voto di lista corredato con cognome e nome per esteso di un candidato della medesima lista. Infatti, il principio della salvaguardia della volontà dell'elettore, espresso dall'art. 69, secondo comma, del T.U. 570/1960, non può indurre a ricostruire la volontà dell'elettore con deduzioni che esulano dalle obiettive risultanze della scheda.

Omissis

2.2. Nella costante giurisprudenza di questo Consiglio, il principio di salvaguardia delle volontà dell'elettore enunciato dagli artt. 64 co. 1 e 69 co. 2, DPR n. 570 del 1960, secondo cui la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, giustifica le mere anomalie del tratto, le incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati ovvero indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse (Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004 n. 374; Id., 21 novembre 2003 n. 7635). Lo stesso principio non implica però che il giudice, di fronte ad un'espressione di voto recante considerevoli segni di incertezza, possa integrare con il proprio ragionamento la volontà dell'elettore, così convalidando il voto espresso.

2.3. Nella scheda di che trattasi, risultano sbarrati i simboli di due diverse formazioni politiche in gara, una delle quali con apposto un "NO" e un'altra con il voto di lista corredato con cognome e nome per esteso della sig.ra (...). L'incertezza d'interpretazione derivante dalla doppia sbarratura è superata, nella sentenza appellata, attribuendo al segno "NO" il carattere di errore dell'elettore e al nome e cognome della ricorrente l'intento di correggere l'errore e di votare per quella determinata lista.

2.4. Il collegio non ignora il precedente della Sezione (Cons. Stato, V, 6 agosto 2001, n. 4244) che ha attribuito validità al voto espresso in sostituzione di uno precedente, segnato e cancellato dall'elettore sulla medesima scheda, per errore o per resipiscenza, stante l'univocità della volontà di questi di recedere dalla precedente preferenza. In quel caso però si trattava dell'errata indicazione del nome di battesimo del candidato attribuita ad una evidente svista, che ha determinato l'invalidità del voto di preferenza, ma non di quello per la lista e per il sindaco collegato.

2.5. Nella vicenda di che trattasi, il superamento della nullità della scheda è frutto di un ragionamento del giudice, preordinato alla salvaguardia della volontà dell'elettore secondo il principio espresso dall'art. 69 co. 2 T.U. n. 570/1960; tuttavia tale finalità non può indurre a ricostruire la volontà dell'elettore, con deduzioni che esulano dalle obiettive risultanze della scheda.

2.6. Date le modalità di apposizione sulla scheda dei segni grafici, la stessa non si sottrae, poi, alla nullità perché riconoscibile, in quanto la sua singolarità palesa specifici segni di riconoscimento della persona dell'elettore.

Omissis